

AVV. ATTILIO ANTONIO MARIA DIBARI
AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel./fax 080 5211483
PEC: attilio.dibari@pec.it
PEC: giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

RICORSO

per la **Società Agricola PESTILLI SRLS**, C.F. 04102770718, con sede legale in Cerignola (FG) alla Via Roosevelt 54, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Davide Pignataro (c.f. PGNDVD01E08C983J) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Attilio Antonio Maria Dibari (c.f. DBRTL70E08A669J) e dall'Avv. Giuseppe Domenico Torre (c.f. TRRGPP80A11A669W) in virtù di procura speciale in calce al presente atto e con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: *attilio.dibari@pec.it*; *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it* [fax 0805211483];

contro

- **REGIONE PUGLIA**, (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t., con sede in Bari al Lungomare N. Sauro, 33 – 70121, indirizzo PEC *avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it* da “Registro PP.AA., Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, co.12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”;

- **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE, SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **COMUNE DI MANFREDONIA** (C.F. 83000290714), in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica in Manfredonia presso la Casa comunale alla Piazza del Popolo 8 (CAP 71043), all'indirizzo PEC *avvocatura@comunemanfredonia.legalmail.it*, quest'ultimo estratto in data odierna dal registro PP.AA. di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012 (Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter), nonché all'indirizzo PEC *protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it*, quest'ultimo estratto in data odierna dal Registro IPA, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012

e nei confronti di

- COMAGRI G. & T. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA

COMAGRI G. & T.S.R.L. (c.f. 03529730719), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Via Nazionale 119, San Ferdinando di Puglia, PEC comagrigt_agricolture@pec.it (Indice INIPEC), quale 224esima società nella graduatoria di cui alla DAG n. 86/2020, poi aggiornata con DAG n. 549/2021;

- Italcarciofi s.r.l. Unipersonale (P.IVA 02409450711), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Via degli Ulivi, 5 - Zona P.I.P., San Ferdinando di Puglia, PEC italcarciofi@pec.it (Indice INIPEC), quale 470esima società nella graduatoria di cui alla DAG n. 86/2020, poi aggiornata con DAG n. 549/2021;

per l'annullamento

- del provvedimento del 13/11/2024, adottato dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a firma del Direttore di Dipartimento Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, ad oggetto: *"PSR 2014/2022 della Regione Puglia. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli". Esito ricorso gerarchico"*, successivamente notificato;

- del provvedimento prot. 0554880/2024 del 12/11/2024, adottato dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura, recante parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente a mezzo pec in data 30/08/2024, ed acquisito al prot. n. 425339/2024 del 03/09/2024, successivamente notificato in allegato al provvedimento del 13/11/2024;

- della archiviazione della Domanda di Sostegno 54250489231, presentata dalla ricorrente ai sensi della Sottomisura 4.2, di cui alla Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/90 trasmessa a mezzo PEC dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura in data 01/08/2024;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 334845/2024 del 02/07/2024 con cui la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura comunicava preavviso di rigetto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990; nonché, sempre ove occorra, della nota

del Comune di Manfredonia, prot. n. 391285 del 01/08/2024 (menzionata negli atti suindicati, ma mai direttamente notificata alla ricorrente).

FATTO

La società Agricola PESTILLI SRLS, odierna ricorrente, opera nel comparto ortofrutticolo.

La ricorrente presentava alla Regione Puglia, odierna resistente (in seguito: Regione), ai sensi del PSR 2014/2020 della Puglia — Misura 4 — Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli", la Domanda di Sostegno (in seguito: DDS) n. 54250489231 del 11/10/2017 (acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con prot. AOO_030/22/02/2018, n. 2986, unitamente a tutti gli allegati), per il finanziamento di un progetto di investimento dell'importo complessivo di € 3.999.585,00 e un contributo di € 1.999.792,00.

La ricorrente, nel presentare la predetta DDS, rispettava e si atteneva a tutte le previsioni di cui all'Avviso approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione (in seguito: DAG) n.102/2017 e di cui all'atto dirigenziale n.364/2021 recante codice CIFRA 001/DIR/2021/00364.

In particolare, il progetto presentato riguardava una nuova iniziativa che prevedeva, oltre all'acquisto di macchinari ed attrezzature, la realizzazione *ex novo*, nel territorio del Comune di Manfredonia, di un capannone comprensivo di opere edili a computo metrico e struttura prefabbricata, completo di impianto idrico ed elettrico, oltre le spese generali.

Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, si segnala immediatamente che, per la realizzazione di detto manufatto, del tutto legittimamente la ricorrente richiedeva quale titolo abilitativo di una SCIA Alternativa al PdC di cui all'art. 23, comma 1, lettera c, TUED presentata, appunto, al Comune di Manfredonia il 30/11/2023 (ed acclarata al prot. n. 57482).

La società Agricola PESTILLI SRLS veniva pertanto collocata dalla Regione, nella graduatoria unica di cui alla DAG n. 86 del 24/02/2020, Allegato A, alla 258esima posizione su 470 società ammesse.

La predetta graduatoria veniva poi aggiornata dalla Regione con DAG n. 549 del 21/09/2021, nell'ambito della quale la ricorrente scalava alla 260esima posizione.

In seguito, con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'Agricoltura n. 180 del 03/03/2023, la DDS presentata dalla ricorrente veniva ammessa all'istruttoria tecnico-amministrativa ed alle verifiche di cui all'art. 19 dell'Avviso di cui

alla DAG n. 102/2017, rubricato "ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO".

In ottemperanza alle richieste istruttorie mosse dalla Regione, tra la varia documentazione la ricorrente presentava quale titolo abilitativo per realizzare il manufatto dianzi descritto, la citata SCIA Alternativa al PdC di cui all'art. 23, comma 1, lettera c, TUED presentata al Comune di Manfredonia il 30/11/2023 (ed acclarata al prot. n. 57482).

Sennonché, con nota prot. n. 334845/2024 del 02/07/2024, la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura (in seguito: Sezione) comunicava preavviso di rigetto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990; in particolare, la DDS 54250489231 sarebbe stata esclusa dall'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al paragrafo 19 "istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno" dell'Avviso allegato alla DAG n. 102/2017 per le ragioni indicate con il preavviso stesso.

Tra di esse, per quanto di interesse, veniva contestata la pretesa inidoneità della SCIA alternativa al permesso di costruire rispetto all'intervento edificatorio proposto dalla ricorrente.

In data 15/07/2024 la ricorrente presentava le proprie articolate controdeduzioni, acclamate dalla Sezione al prot. n. 357121/2024.

Tuttavia, il procedimento si concludeva inopinatamente con il mancato integrale accoglimento delle argomentazioni svolte con le controdeduzioni e con l'archiviazione della DDS 54250489231, comunicati dalla Sezione con provvedimento del 01/08/2024.

In particolare, la Sezione – mentre aveva accolto tutte le altre argomentazioni svolte dalla ricorrente – in merito al titolo abilitativo posseduto da quest'ultima sosteneva quanto segue:

*«1) Per ciò che concerne il possesso dei titoli abilitativi, la beneficiaria risponde che "la SCIA Alternativa al PdC di cui all'**ART. 23, COMMA 1, LETTERA C**, è titolo idoneo alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, come il nostro..."*

*Di fatto la risposta non soddisfa quanto richiesto perché si ribadisce, in virtù di quanto previsto dall'**ART. 23, CO. 1, LETTERA B) DEL DPR 380/2001**, la SCIA può essere utilizzata in alternativa al PdC solo nel caso in cui esista un piano attuativo, quindi non in zona E. A supporto di quanto appena detto, con nota n. 365782/2024 del 18/07/2024, acquisita al protocollo del Comune di Manfredonia il 19/07/2024 con il n. 34004, la Sezione scrivente ha fatto richiesta di informazioni al comune predetto; il Comune di Manfredonia, con riscontro del*

01/08/2024 prot. n. 391285/2024, ha ribadito che "per i suoli agricoli interessati dalle SCIA alternative al PdC nn. ...omissis... e 57482 del 30.11.2023 questo Comune non ha approvato preventivamente piani attuativi o accordi negoziali e vista la vigente normativa in materia di nuove costruzioni, si informa che per la costruzione degli stabilimenti ortofrutticoli in argomento è prescritto il preventivo rilascio del Permesso di Costruire"».

Ritenendo le surriportate argomentazioni del tutto erronee e viziate, a mezzo pec del 30/08/2024 la società Pestilli proponeva ricorso gerarchico avverso gli atti e provvedimenti appena indicati, ai sensi dell'art. 32 dell'Avviso allegato alla DAG n. 102/2017, acquisito agli atti al prot. n. 425339/2024 del 03/09/2024 (e notificato anche al Comune di Manfredonia).

In seguito, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale adottava il provvedimento del 13/11/2024, oggi impugnato, a firma del Direttore di Dipartimento Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, ad oggetto: "PSR 2014/2022 della Regione Puglia. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli". Esito ricorso gerarchico".

Questo il tenore del predetto provvedimento: "Con riferimento al ricorso gerarchico presentato dalla S.V. a mezzo pec in data 30/08/2024, ed acquisito agli atti al prot. n. 425339/2024 del 3/09/2024, si comunica parere sfavorevole all'accoglimento, come da verbale allegato prot. n. 0554880/2024 del 12/11/2024. Il Responsabile della Sottomisura, che pure legge la presente, provvederà ad adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali".

Ad esso era allegato il provvedimento prot. 0554880/2024 del 12/11/2024, anch'esso oggi impugnato, recante parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, che si connota quale arresto procedimentale immediatamente lesivo.

Gli atti ed i provvedimenti in epigrafe sono illegittimi e, pertanto, se ne domanda l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Il provvedimento impugnato risulta inficiato, in via preliminare, dal difetto assoluto di motivazione, dal momento che lo stesso ha erroneamente inteso proporre il rigetto del ricorso

gerarchico formulato dalla odierna ricorrente senza tuttavia minimamente confutare i motivi di censura svolti con il predetto rimedio.

Emerge invero *ictu oculi* che la Regione non ha svolto alcuna argomentazione giuridica che potesse in qualche misura dimostrare la pretesa infondatezza delle specifiche censure svolte dalla società Pestilli con il ricorso gerarchico, limitandosi invece a reiterare apoditticamente le motivazioni (erronee) sulla cui scorta la PA era pervenuta alla archiviazione della DDS.

Per quanto precede, gli atti e i provvedimenti oggi gravati si rivelano inficiati da mancanza assoluta di motivazione in relazione al rigetto dei motivi formulati con il ricorso gerarchico.

* * *

2. - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. C), DPR N. 380/2001 (TUED). VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, LETT. M) E 19 DELL'AVVISO ALLEGATO ALLA DAG N. 102/2017. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 54 DELLE NTA DEL PRG DEL COMUNE DI MANFREDONIA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati, e segnatamente il parere sfavorevole, assumono che *“Il titolo abilitativo presentato dalla ricorrente, la SCIA alternativa al PdC - prot del Comune di Manfredonia n. 57482/2023, non è idoneo alla realizzazione del progetto sia in riferimento al quadro normativo generale - all'art 23 lett.c) – comma 1 del DPR n 380/2001 – che a quanto previsto dal comune di Manfredonia – esplicitato con la nota AOO.Comune Manfredonia.31/07/2024.0035737 nelle persone del Dirigente Ing Luca Barbaro e del Funzionario Arch. Antonio Manzella, acquisita al prot. n. 391285/2024 del 01/08/2024, [che “... Accertato che per i suoli agricoli interessati dalle SCIA alternativa al PdC nn° ... e 57482 del 31/11/2023 questo comune, non ha approvato preventivamente piani attuativi e accordi negoziali e vista la vigente normativa in materia di nuove costruzioni, si informa che per la costruzione degli stabilimenti ortofrutticoli in argomento è prescritto il preventivo rilascio del PdC...”]. Si ritiene pertanto che ad oggi la ricorrente non abbia presentato un valido e idoneo titolo abilitativo per la realizzazione del progetto previsto, quindi non ha rispettato la condizione di ammissibilità prevista dal paragrafo 18 lettera m) dell'Avviso n 102/2017.*

La mancanza del titolo abilitativo idoneo ha legittimamente determinato l'inammissibilità di

detta domanda di sostegno e la sua conseguenziale archiviazione. Pertanto, in virtù di quanto precisato, i sottoscritti esprimono PARERE NEGATIVO all'accoglimento del ricorso in oggetto".

Gli assunti che precedono non sono condivisibili, per molteplici ordini di ragioni.

Quanto ai titoli abilitativi di cui all'art. 18, lettera M) dell'Avviso allegato alla DAG n. 102/2017, la ricorrente ha documentato il possesso di SCIA alternativa al PdC proposta al Comune di Manfredonia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera C, del DPR n. 380/2001.

Ai fini del corretto inquadramento normativo della fattispecie, si ritiene opportuno riportare per esteso il testo del comma 1 dell'art. 23 TUED, rubricato "*Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire*":

"1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

***b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi** comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;*

c) GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE QUALORA SIANO IN DIRETTA ESECUZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI RECANTI PRECISE DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE".

La norma disciplina dunque, alle lettere a), b) e c) del comma 1, tre fattispecie tra loro assai differenti, in cui è sempre consentito realizzare interventi attraverso SCIA invece che PdC.

Dalla piana esegesi della norma surriportata emerge evidente la *ratio* che sottende la scelta del Legislatore di introdurre la disciplina di cui alla lettera C): il Legislatore ha voluto evitare una ontologica disparità di trattamento, atteso che nella Zona E non esistono piani attuativi e

dunque la norma non potrebbe quasi mai operare in zona agricola.

Se non vi fosse la previsione di cui alla lettera c), dunque, la norma sarebbe viziata da ingiusta disparità di trattamento per i soggetti titolari di diritti reali sui terreni ubicati in Zona E, che non potrebbero fruire della SCIA alternativa a PdC.

Orbene, alla luce di quanto precede, del tutto correttamente la ricorrente ha inteso chiedere al Comune una SCIA alternativa a PdC ai sensi della **lettera C)** dell'art. 23, comma 1, TUED, secondo le cui previsioni gli interventi di nuova costruzione possono essere assentiti con detto titolo qualora essi si pongano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Tale è difatti esattamente il caso del **Piano Regolatore Generale di Manfredonia** (approvato con DGR n.8 del 22/01/1998 in B.U.R.P. n. 21 del 27/02/1998), **strumento urbanistico le cui Norme Tecniche di Attuazione, agli articoli 53 e 54 relativi alla zona E, recano precise disposizioni plano-volumetriche.**

Gli artt. 53 e 54 cit., invero, specificano l'indice fondiario, l'altezza massima, la distanza dai confini, dai fabbricati e dalle strade, a cui devono conformarsi le nuove costruzioni.

Nella vicenda in esame, pertanto, le NTA del PRG Manfredonia consentono pacificamente il ricorso alla SCIA alternativa a PdC, dal momento che - si ribadisce - i ridetti artt. 53 e 54 delle NTA del PRG non si limitano ad indicazioni generiche e sommarie, ma **disciplinano nel dettaglio tutti gli indici ed i parametri ai quali la ricorrente si è pedissequamente attenuta nella redazione del proprio progetto edilizio.**

Conferma diretta di quanto precede si trae anche da Certificati di Destinazione Urbanistica (in atti) rilasciati dal Comune di Manfredonia, dai quali **emerge con estrema chiarezza che è permesso realizzare interventi in zona agricola ai sensi delle NTA** (parte integrante del predetto P.R.G. che disciplinano le costruzioni in zona Agricola al Cap. 10 Zone Agricole e precisamente agli **art. 53 e 54**; trattasi di:

- a) **CDU in data 29 maggio 2012 prot. n. 16622/2012** (allegato all'atto del 05/07/2012 Pubblico ufficiale Simonetti Poalo Sede Cerignola -FG- repertorio n. 13484 - Atto del 05/07/2012 Pubblico ufficiale SIMONETTI PAOLO Sede CERIGNOLA (FG) Repertorio n. 13484 - ATTO DI SCISSIONE Nota presentata con Modello Unico n. 10495.1/2012

Reparto PI di FOGGIA in atti dal 09/07/2012);

- b) **CDU in data 03/12/2021 prot. n. 42292/2021** (Atto del 11/02/2022 Pubblico ufficiale CARRIERO BRUNELLA Sede MATERA (MT) Repertorio n. 34575 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 3352.1/2022 Reparto PI di FOGGIA in atti dal 22/02/2022).

A questa stregua, si è dimostrato che la scelta della ricorrente di fruire della SCIA alternativa a PdC quale titolo abilitativo è del tutto corretta ed ammissibile, e conseguentemente detto titolo posseduto è assolutamente idoneo a realizzare l'intervento in questione.

Già sotto tale profilo emerge l'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati.

* * *

3. – SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. C), DPR N. 380/2001 (TUED). VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, LETT. M) E 19 DELL'AVVISO ALLEGATO ALLA DAG N. 102/2017. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 54 DELLE NTA DEL PRG DEL COMUNE DI MANFREDONIA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sotto ulteriore profilo, si rileva che – incomprensibilmente – sia nel provvedimento di archiviazione, sia nella presupposta nota endoprocedimentale del Comune di Manfredonia, sia negli atti e provvedimenti oggi impugnati, il diniego opposto alla ricorrente è fondato sulla disciplina della lettera **B)** del comma uno dell'art. 23 TUED.

Il provvedimento di archiviazione impugnato con il ricorso gerarchico prevedeva infatti esplicitamente che: *“Di fatto la risposta non soddisfa quanto richiesto perchè si ribadisce, in virtù di quanto previsto dall'ART. 23, CO. 1, **LETTERA B)** DEL DPR 380/2001, la SCIA può essere utilizzata in alternativa al PdC solo nel caso in cui esista un piano attuativo, quindi non in zona E”*).

Ed anche gli atti e provvedimenti oggi impugnati, e segnatamente il parere sfavorevole, propongono il rigetto muovendo dall'argomentazione che il Comune di Manfredonia non avrebbe approvato preventivamente piani attuativi nella zona interessata dall'intervento edificatorio *de quo*, e cioè sul disposto della lettera b) dell'art. 23 cit. (***b)** gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi*).

In altre parole, detto diniego è formulato su fattispecie differente rispetto a quella richiamata dalla ricorrente, che è quella alla previsione di cui alla lettera **C)** del comma uno dell'art. 23 cit.

Ne consegue che le determinazioni assunte dalla Regione si rivelano completamente viziate, perché fondate sulla disciplina della fattispecie di cui alla lettera B), che è invece completamente estranea alla vicenda in esame, atteso che la ricorrente ha sempre richiamato la diversa fattispecie regolata dall'art. 23, comma 1, lettera **C)** del TUED.

Da ciò emerge il grave difetto di istruttoria dedotto, anche nella misura in cui la Regione si è appiattita ed ha erroneamente ritenuto di trovare conforto alle proprie erronee tesi nel contenuto della nota endoprocedimentale redatta dal Comune di Manfredonia, nonostante la palese infondatezza dello stesso.

Giova peraltro precisare a tal proposito che il Comune non ha mai adottato alcun provvedimento di autotutela e/o esercitato alcuno dei poteri di cui al TUED rispetto alla SCIA alternativa al Pdc presentata dalla ricorrente.

I provvedimenti che si gravano risultano dunque viziati in quanto adottati all'esito di una attività istruttoria estremamente carente e scollegata dai reali presupposti giuridici della fattispecie richiamata dalla ricorrente.

Di qui la fondatezza del suesposto motivo di gravame.

* * *

4. – SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. C), DPR N. 380/2001 (TUED) SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, LETT. M) E 19 DELL'AVVISO ALLEGATO ALLA DAG N. 102/2017 SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 54 DELLE NTA DEL PRG DEL COMUNE DI MANFREDONIA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Per tuziorismo difensivo e per un migliore approfondimento della fattispecie in esame, si deduce altresì l'infondatezza delle argomentazioni svolte dalla Sezione con il preavviso di diniego, e poi non riportate né nel provvedimento di archiviazione a monte, né negli atti e provvedimenti oggi gravati, a valle.

La Sezione aveva osservato che: *“L'intervento edile di questo progetto manca del Permesso*

di Costruire. La SCIA alternativa al PdC, protocollata al comune di Manfredonia al numero 57482 del 30/11/2023, non è idonea per l'ottenimento del titolo abilitativo, in quanto non è in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche, ai sensi della lettera "c" comma 1 art. 23 del dpr 380/2001, del D.lgs. 222/2016 (attività n. 10, Tabella A, sez. II) e dell'art. 53 delle NTA del PRG vigente (PRG del comune di Manfredonia approvato con delibera di G.R. n. 8 del 22/01/1998); a tale SCIA alternativa manca un propedeutico piano attuativo o planivolumetrico regolarmente autorizzato da Consiglio Comunale; a conferma di quanto suddetto si riporta la lettera "o" dell'art. 53 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente all'epoca della presentazione della domanda (il PRG del comune di Manfredonia approvato con delibera di G.R. n. 8 del 22/01/1998): "...il P.R.G. nelle zone agricole si attua mediante intervento diretto (intervento edilizio diretto) nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistico-edilizi indicati zona per zona (zona Montagna vedi art. inerenti). È comunque fatta salva dal Comune la facoltà di adottare Piani Particolareggiati o altri strumenti attuativi ove lo ritenga opportuno. Gli interventi corredati dalla documentazione di cui sopra dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale..."; pertanto i riferimenti normativi suindicati concordanti fra loro, mettono in evidenza che le nuove costruzioni vadano realizzate con intervento diretto, corrispondente a PdC, o in alternativa con SCIA, previo piano attuativo e planivolumetrico regolarmente autorizzato da Consiglio Comunale".

Nel richiamare quanto dianzi dedotto con i motivi che precedono, si osserva che le argomentazioni surriportate sono inficiate da una errata ed inaccettabile interpretazione della lettera C) del comma 1 dell'art. 23 TUED.

La Sezione sostiene che "le nuove costruzioni vadano realizzate con intervento diretto, corrispondente a PdC, o in alternativa con SCIA, previo piano attuativo e planivolumetrico regolarmente autorizzato dal Consiglio Comunale".

Ma ciò è del tutto erroneo, in quanto la lettera C) del comma 1 dell'art. 23 TUED assolutamente non prevede l'adozione di un "previo piano attuativo e planivolumetrico regolarmente autorizzato dal Consiglio Comunale": la lettera C) del comma 1 dell'art. 23 TUED si limita invero a richiamare gli "strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche".

Nella specie, dunque, diversamente da quanto sostiene la Sezione, gli indici ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico di Manfredonia, e segnatamente dagli artt. 53 e 54 delle NTA del PRG, erano assolutamente adeguati a consentire alla ricorrente di chiedere SCIA alternativa a PdC; e ciò senza che fosse necessaria, da parte del Comune, l'adozione di un piano attuativo ulteriore rispetto ai predetti indici ed ai parametri previsti dagli artt. 53 e 54 delle NTA del PRG.

A ciò si aggiunga che non coglie nel segno il richiamo operato dalla Sezione alla lettera O dell'art. 53 delle NTA di PRG: le previsioni di detta lettera O, piuttosto, confermano la fondatezza delle deduzioni della ricorrente.

Le N.T.A., come riportato nella nota, all'art. 53 lettera O prevedono che *"il P.R.G. nelle zone agricole si attua mediante intervento diretto (intervento edilizio diretto) nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistico-edilizi **indicati zona per zona** (zona Montagna vedi art. inerenti). È comunque fatta salva dal Comune la facoltà di adottare Piani Particolareggiati o altri strumenti attuativi ove lo ritenga opportuno"*.

La surriportata previsione chiaramente precisa che nella Zona Agricola di Manfredonia è prevista attuazione mediante intervento diretto, nel rispetto nel rispetto delle prescrizioni e degli indici urbanistico-edilizi indicati zona per zona: e **nella zona interessata dall'intervento della ricorrente sono indicati gli indici urbanistici edilizi previsti dagli artt. 53 e 54 delle NTA del PRG, ai quali la ricorrente si è attenuta nella redazione del progetto.**

E' facoltà, non obbligo, da parte del Comune di Manfredonia, quella di adottare Piani Particolareggiati o altri strumenti attuativi ove lo ritengano opportuno.

Il Comune di Manfredonia ha ritenuto non opportuno adottare piani particolareggiati per tutte le zone agricole del suo territorio, fatta eccezione per la "zona Montagna", in ragione delle peculiarità paesaggistiche di quest'ultima, mentre, per tutte le restanti zone agricole, il Comune di Manfredonia reputa esaustivi gli indici urbanistico-edilizi e le prescrizioni vigenti.

Pertanto, la SCIA alternativa al Pdc di cui all'art. 23 comma 1 lettera C, D.P.R. 380/2001, posseduta dalla ricorrente, deve ritenersi titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento *de quo*: ne deriva l'illegittimità degli atti oggi impugnati, anche sotto tale profilo.

* * *

5. – IN VIA GRADATA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15, 18, LETT. M) E 19

DELL'AVVISO ALLEGATO ALLA DAG N. 102/2017. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In via gradata, ferme le deduzioni che precedono circa l'idoneità della SCIA alternativa a PdC posseduta dalla ricorrente, si rileva che - a tutto voler concedere (e nulla si concede!) - comunque ed in ogni caso nella specie la ricorrente non può essere esclusa.

Nella vicenda in esame la ricorrente ha infatti comunque presentato tempestivamente un titolo abilitativo, che riteneva valido ed idoneo alla luce della interpretazione della normativa vigente in *subjecta materia*.

Quindi, nel momento in cui è stata contestata a posteriori dalla PA la pretesa idoneità del titolo abilitativo posseduto dalla ricorrente, per un principio ideale cooperazione la Sezione di certo non può escludere la stessa, ma al più deve consentirle una "rettifica" del titolo abilitativo.

Come noto, invero, secondo un principio generale dell'Ordinamento pacificamente applicabile anche alla vicenda in esame, **l'ipotetica erronea scelta della tipologia di titolo abilitativo non ha conseguenze negative, se sono comunque stati rispettati i parametri edilizi previsti dalle fonti normative applicabili al caso specifico.**

Ad esempio, non decade dal c.d. "Bonus ristrutturazioni" colui il quale ponga in essere interventi per i quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma che comunque rispettano gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi.

In proposito, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/02/1998 n. 57, al paragrafo 7, chiarisce che *"non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali" il caso di "realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi"*.

In conclusione, il ricorso è fondato.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato a due controinteressati, assolvendo così all'onere di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella

graduatoria impugnata, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti. In ragione di ciò, lasciando al Collegio ogni prudente valutazione in merito, si chiede al Presidente della Sezione adita che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, indicando i modi e i termini ritenuti più opportuni al fine di portare il presente atto a conoscenza dei potenziali controinteressati.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la società ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficaci gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente stessa all'inserimento nella graduatoria *de qua* stante il possesso di tutti i titoli e requisiti richiesti dalla *lex specialis*; inoltre, voglia condannare le PP.AA. resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché, in ogni caso, al rimborso del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a. si producono documenti come da separato indice del fascicolo di causa. Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che lo stesso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Bari, 9 gennaio 2025

Avv. Attilio Antonio M. Dibari

Avv. Giuseppe Domenico Torre



GIUSEPPE DOMENICO TORRE
AVVOCATO
09.01.2025 19:04:41
GMT+01:00

AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel. /Fax 080 5211483
PEC: *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto di S.E. il Presidente della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari n. 37/2025 del 11/02/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 63/2025 dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari, Sezione Terza.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 63/2025).